



CHECK LIST: CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA E PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI – CGO 4 e CGO 9

CONTROLLI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN AZIENDA (CGO 4)

SETTORE I - PRODUZIONI ANIMALI

	Criterio/requisito	Evidenza	Giudizio			
			Favorevole		Sfavorevole	
			SI	si	no	NO
1.	L'Operatore del Settore Alimentare (OSA)/Operatore del Settore dei Mangimi (OSM) dispone di procedure idonee ad assicurare, in tutte le fasi di produzione primaria, la rintracciabilità degli alimenti e degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a fare parte di un alimento (art. 18, comma 1, Reg.CE 178/2002).	PRESENZA di registro di carico/scarico aggiornato e registro/copia documenti inerenti gli alimenti zootecnici acquistati/registrazione alimenti autoprodotti. <i>“Procedure”: si accettano i documenti che permettono la tracciabilità (cartellini, documenti commerciali...), anche non necessariamente le buone pratiche scritte (non sono obbligatorie!).</i>	x			
		PRESENZA di registro di carico/scarico aggiornato, ma ASSENZA di registro presenza fatture alimenti zootecnici acquistati/ASSENZA registrazioni formali alimenti autoprodotti. Le registrazioni disponibili, ma non presenti al momento della verifica (es. tenute presso commercialista), devono essere rese accessibili da parte della AC entro 48 ore.		x		
		Le irregolarità inerenti l'identificazione riguardano meno del 5% dei capi presenti in allevamento e la problematica non è stata oggetto di rilievo nella verifica precedente. Presenza di registrazioni, carico/scarico o di alimenti zootecnici ma in tempi parzialmente non rispettati o incomplete.			x	
		Le irregolarità riguardano il 5% o più, dei capi presenti in allevamento e/o la problematica è già stata oggetto di rilievo nella verifica precedente. ASSENZA di registrazioni per carico/scarico o di alimenti zootecnici tali da compromettere la rintracciabilità.				x
2.	L'OSA/OSM nel caso in cui un alimento o un mangime da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia risultato conforme ai criteri di sicurezza degli alimenti o dei mangimi, ha attivato immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti (artt. 19 e 20, Reg.CE 178/2002).	PRESENZA di documento riportante indicazioni + modulistica per ritiro di animali, prodotti alimentari o mangimi non conformi e informazione alle AC.	x			
		ASSENZA di documento riportante indicazioni + modulistica per ritiro di animali, prodotti alimentari o mangimi non conformi, ma evidenza di conoscenza da parte dell'allevatore degli obblighi di segnalazione (es. modulistica, registrazioni di non conformità e misure gestionali, eventuali segnalazioni alla AC in caso di alimento/mangime immesso sul mercato cioè destinato all'utilizzatore finale). <i>Se non ci sono casi nell'anno solare, indicare N.A.</i>		x		
		ASSENZA di procedure per ritiro di alimento o mangime non conforme e informazione alle autorità competenti.			x	
	Evidenze di non conformità su prodotto (mangime/alimento) immesso sul mercato non comunicate alla AC.				x	
3.	L'OSA/OSM detiene registrazioni riguardanti i risultati di tutte le analisi effettuate (autocontrollo e controllo ufficiale) su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a	<i>Considerare qualunque controllo, anche ufficiale (es. risanamento).</i> PRESENZA di ICA di ritorno dai macelli, esiti analisi su animali, prodotti di origine animale e mangimi (es. antibiogrammi, test diagnostici, ricerca micotossine, controlli funzionali per gli allevamenti da latte, ecc) eseguite sia in autocontrollo che in controllo ufficiale (piani residui, controlli PNA, ecc.).	x			



	scopi diagnostici e antibiogrammi che abbiano rilevanza per la salute umana e tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale (All. I, sez. III, par. 8, lett. d) e e), Reg.CE 852/2004).	L'allevatore deve conservare almeno i risultati dei controlli effettuati dalle ASL (es. esiti piano residui, piano alimentazione, bonifiche e piani di monitoraggio, ecc.). Le registrazioni disponibili ma eventualmente non presenti al momento della verifica devono essere rese accessibili da parte della AC entro 48 ore.				
		ASSENZA, ove ci siano evidenze di informazioni o accertamenti analitici, detenzione di ICA, controlli funzionali per gli allevamenti da latte, esiti analisi su animali, prodotti di origine animale e mangimi (es. antibiogrammi, test diagnostici, ricerca micotossine, ecc.) eseguite sia in autocontrollo che in controllo ufficiale.			x	
4.	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale adotta le misure adeguate per immagazzinare alimenti in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (All. I, sez. II, par. 4, lett. g), Reg.CE 852/2004).	Gli alimenti zootecnici/prodotti primari di origine animale (es. carne, latte, uova, miele, ecc) SONO PROTETTI ADEGUATAMENTE da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (es. fitofarmaci, concimi chimici, ecc. conservati in contenitori sigillati e in locali armadietti chiudibili a chiave identificati).	x			
		Le materie prime ed i mangimi/prodotti primari di origine animale (es. carne, latte, uova, miele, ecc) NON SONO PROTETTI in modo ottimale da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (es. commistione con fitofarmaci, concimi chimici, detergenti, esche, ecc. in contenitori chiusi o protette).		x		
		Le materie prime ed i mangimi /prodotti primari di origine animale (es. carne, latte, uova, miele, ecc.) NON SONO ADEGUATAMENTE PROTETTI da contaminazioni da rifiuti e sostanze pericolose (contenitori aperti di sostanze chimiche, esche velenose, ecc. posti in aree limitrofe agli animali o ai mangimi)			x	
		Esiste L'EFFETTIVO RISCHIO di una contaminazione di materie prime, mangimi/prodotti primari di origine animale (evidenze di possibili contaminazioni).				x
5.	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti (All. I, sez. II, par. 4, lett. h), Reg.CE 852/2004).	PRESENZA di misure precauzionali per prevenire la diffusione di zoonosi al momento dell'introduzione di nuovi animali in allevamento (es. locale di isolamento, periodo di quarantena, presenza di analisi sui capi di nuova introduzione, provenienza esclusivamente da allevamenti indenni, assenza di acquisti di nuovi capi negli ultimi 3 anni, ecc.) ed eventuale PRESENZA di comunicazione dei focolai sospetti di tali malattie alle AC.	x			
		ASSENZA di misure precauzionali per prevenire la diffusione di zoonosi al momento dell'introduzione di nuovi animali in allevamento (es. locale di isolamento, periodo di quarantena, presenza di analisi sui capi di nuova introduzione, provenienza esclusivamente da allevamenti indenni, assenza di acquisti di nuovi capi negli ultimi 3 anni, ecc.)			x	
		Evidenza di MANCATA comunicazione dei focolai sospetti di tali malattie alle AC.				x
6.	L'OSA/OSM ha adottato opportune misure correttive atte a risolvere i problemi individuati durante i precedenti controlli ufficiali (All. I, sez. II, par. 6, Reg.CE 852/2004).	PRESENZA risoluzione prescrizioni controllo ufficiale precedente. <i>I controlli ufficiali possono essere stati svolti anche da altre aree e possono essere verificati consultando ARVET nella sezione "Controlli ufficiali".</i> <i>Se non ci sono provvedimenti in atto, indicare N.A.</i> <i>Arco temporale del controllo: dal 1° gennaio dell'anno di svolgimento del controllo.</i>	x			
		ASSENZA risoluzione prescrizioni controllo ufficiale precedente.				x



7.	I mangimi medicati sono identificati ai sensi della normativa vigente.*	PRESENZA corretta identificazione dei mangimi medicati ai sensi della normativa vigente. <i>Se non vengono usati i mangimi medicati, indicare N.A.</i>	x			
		ASSENZA corretta identificazione dei mangimi medicati ai sensi della normativa vigente.			x	
8.	I mangimi medicati e i mangimi non medicati sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.*	PRESENZA corretto immagazzinamento dei mangimi medicati e dei mangimi non medicati. <i>Se non vengono usati i mangimi medicati, indicare N.A.</i>	x			
		ASSENZA corretto immagazzinamento dei mangimi medicati e dei mangimi non medicati			x	
9.	Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime medicato e il mangime non medicato sia inviato alla destinazione prevista.*	PRESENZA corretta distribuzione dei mangimi medicati e dei mangimi non medicati. <i>Se non vengono usati i mangimi medicati, indicare N.A.</i>	x			
		Assenza di adeguate misure per assicurare la gestione del carry-over.			x	
		Misure per la gestione del carry-over non adeguate con evidenze di presenza di residui in mangimi non medicati.				x
10.	I mangimi medicati sono manipolati in modo da evitare fenomeni da contaminazione crociata.*	PRESENZA corretta manipolazione dei mangimi medicati al fine di evitare la contaminazione crociata. <i>Se non vengono usati i mangimi medicati, indicare N.A.</i>	x			
		Assenza di adeguate misure per assicurare la gestione del carry-over.			x	
		Misure per la gestione del carry-over non adeguate con evidenze di presenza di residui in mangimi non medicati.				x
11.	È presente il registro dei trattamenti veterinari di animali destinati alla produzione di alimenti (art.79, D.lgs. 193/2006).*	PRESENZA registro dei trattamenti veterinari.	x			
		ASSENZA registro dei trattamenti veterinari.			x	
12.	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità a carico dell'allevatore circa la registrazione dei trattamenti eseguiti (mancato aggiornamento del registro).*	PRESENZA registrazioni corrette e aggiornate sul registro dei trattamenti veterinari. <i>Effettuare un controllo su un campione di registrazioni di trattamenti. Arco temporale del controllo: dal 1° gennaio dell'anno di svolgimento del controllo.</i>	x			
		Presenza di errori formali che consentono comunque la tracciabilità dei trattamenti (parti non compilate, mancato rispetto dei tempi di compilazione, mancata indicazione delle confezioni residue).			x	
		ASSENZA registrazioni corrette e aggiornate sul registro dei trattamenti veterinari (errata indicazione dei capi trattati, mancata corrispondenza tra ricette e compilazioni).				x
13.	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite).*	Non vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.	x			
		Vi sono evidenze inerenti irregolarità circa la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate.				x
14.	Non vi sono evidenze circa il mancato rispetto delle norme inerenti la tenuta delle scorte di medicinali veterinari.	PRESENZA registrazioni corrette e aggiornate sul registro per la tenuta delle scorte di medicinali veterinari.	x			
		ASSENZA registrazioni corrette e aggiornate sul registro per la tenuta delle scorte di medicinali veterinari.			x	
15.	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati oppure oggetto di trattamento illecito.	x			



	somministrate sostanze o prodotti non autorizzati (sostanze della cat. A o sostanze della cat. B1 o B2 non consentite) ovvero oggetto di trattamento illecito (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera a).	Vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati oppure oggetto di trattamento illecito.					X
16.	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di animali per i quali, in caso di somministrazione di sostanze o prodotti autorizzati, non sia stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera b).	PRESENZA rispetto dei tempi di sospensione.	X				
		ASSENZA rispetto dei tempi di sospensione.					X
17.	Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali a cui sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati, da animali sottoposti a trattamento illecito o da animali per i quali non è stato rispettato il periodo di sospensione prescritto (D.lgs. 158/2006, art. 14, comma 3, lettera c).	PRESENZA rispetto dei tempi di sospensione. Non vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati oppure oggetto di trattamento illecito.	X				
		ASSENZA rispetto dei tempi di sospensione. Vi sono evidenze inerenti la commercializzazione di prodotti provenienti da animali ai quali sono state somministrate sostanze o prodotti non autorizzati oppure oggetto di trattamento illecito.					X
18.	Non vi sono evidenze relative a falsa dichiarazione sul mod. 4 di dichiarazione e provenienza e di destinazione degli animali.*	PRESENZA dichiarazioni corrette sul Modello 4 informatizzato da consultarsi in BDN.	X				
		ASSENZA dichiarazioni corrette sul mod. 4.					X
19.	È presente la prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto è obbligatoria.*	PRESENZA prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto è obbligatoria.	X				
		ASSENZA prescrizione veterinaria a fronte dell'utilizzo di farmaci o mangimi medicati, per il cui acquisto è obbligatoria.					X
20.	Non vi sono evidenze che i prodotti alimentari e mangimi di origine animale dell'azienda, a partire dal momento in cui sono immessi sul mercato come alimenti o mangimi o somministrati ad animali, contengano residui di antiparassitari il cui tenore supera il livello massimo di residui (LMR) fissato dalla normativa vigente (art. 18, Reg.CE 396/2005).	PRESENZA rispetto tempi di sospensione degli antiparassitari per gli animali/carenza per le colture. <i>In mancanza di esiti, indicare N.A.</i>	X				
		ASSENZA rispetto tempi di sospensione degli antiparassitari per gli animali/carenza per le colture.					X

*requisito di cui all'All. I, sez. II, par. 4, lett. j, Reg.CE 852/2004.



SETTORE II - PRODUZIONE DI LATTE

	Criterio/requisito	Evidenza	Giudizio			
			Favorevole		Sfavorevole	
			SI	si	no	NO
1.	Il latte crudo proviene da animali che presentano uno stato di salute generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, che non sono affetti da infezioni del tratto genitale con perdite, enterite con diarrea accompagnata da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella e che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte (All. III, sez. IX, capitolo I-1, lettera b) e c) Reg (CE) n. 853/2004).	Gli animali presenti e destinabili alla mungitura non presentano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte crudo. <i>Per allevamenti numerosi, il controllo viene effettuato su un campione di capi.</i> Gli animali sottoposti ad esame obiettivo generale saranno scelti mediante campionamento basato sull'esperienza o su base statistica (es. scheda DCMA 1% difettosità).	x			
		Presenza, sul campione di animali sottoposto ad esame obiettivo generale scelto tra gli animali destinabili alla mungitura mediante campionamento basato sull'esperienza o su base statistica (es. scheda DCMA 1% difettosità) di lesioni o malattie in grado di causare contaminazioni del latte crudo.				x
2.	L'azienda è Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera a) e b), cap. I-3, cap. I-4 Reg (CE) n. 853/2004).	L'azienda è Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi oppure, se non UI, ha l'autorizzazione ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.	x			
		L'azienda NON è Ufficialmente Indenne (UI) da brucellosi e tubercolosi e NON risulta autorizzata dalla ASL per conferire il latte nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.				x
3.	Non vi sono evidenze imputabili all'allevatore, in caso di compresenza di caprini e bovini, che le capre non sono state sottoposte a un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi (All. III, sez. IX, capitolo I-2, lettera c), Reg (CE) n. 853/2004).	PRESENZA di capre idoneamente identificate, registrate sul registro di stalla e in banca dati. Gli animali presenti risultano essere stati sottoposti ai controlli per Tb.	x			
		PRESENZA di capre NON idoneamente identificate o non registrate sul registro di stalla e in banca dati. Animali registrati ma non sottoposti ai controlli per Tb.			x	
4.	È efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infettati o che si sospetta siano infettati da una delle malattie di cui al punto 1 o 2 dell'All. III, sez. IX, capitolo I-1, in modo da evitare conseguenze negative per il latte e il colostro di altri animali (All. III, sez. IX, capitolo I-5, Reg. CE 853/2004).	PRESENZA di un locale/area infermeria per isolare gli animali infettati opportunamente identificata. PRESENZA di sistemi che permettano l'isolamento degli animali infetti. <i>Si considera conforme in presenza di infermeria.</i>	x			
		PRESENZA di un locale/area infermeria per isolare gli animali infettati non formalmente identificata.		x		
		ASSENZA di un locale/area infermeria per isolare gli animali infettati. ASSENZA di sistemi che permettano l'isolamento degli animali infetti.			x	



5.	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte sono idonei a prevenire le contaminazioni e sono opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti (All.I Reg.CE 852/2004; All. III, sez. IX, cap. II-A, paragrafi 1) e 2), Reg.CE 853/2004).	I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte SONO IDONEI A PREVENIRE LE CONTAMINAZIONI e SONO OPPORTUNAMENTE PROTETTI contro gli animali infestanti o parassiti (mosche, roditori, volatili).	x			
		I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte SONO PARZIALMENTE IDONEI A PREVENIRE LE CONTAMINAZIONI (es. alterazione dell'integrità, frequenza insufficiente di sostituzione guaine e tubi impianto di mungitura, presenza di sporco o muffe, depositi calcarei, ...) e/o SONO PROTETTI in maniera non ottimale contro gli animali infestanti o parassiti (mosche, roditori, volatili, ...).			x	
		I locali, gli impianti e le attrezzature di mungitura, le attrezzature e gli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio del latte NON SONO IDONEI A PREVENIRE LE CONTAMINAZIONI (es. alterazione dell'integrità, mancata sostituzione da anni di guaine e tubi impianto di mungitura, presenza abbondante di sporco o muffe, depositi calcarei, ...) e NON SONO OPPORTUNAMENTE PROTETTI contro gli animali infestanti o parassiti (mosche, roditori, volatili, ...). Esiste l'effettivo rischio di una contaminazione da parte dei locali, delle attrezzature e dei locali per la lavorazione e lo stoccaggio del latte (es. per la pulizia dell'impianto vengono utilizzate sostanze non adatte/pericolose).				x
6.	Le superfici delle attrezzature destinate a venire in contatto con il latte sono facili da pulire, disinfettabili e mantenute in buone condizioni e dopo l'impiego vengono pulite e disinfettate (All.I Reg.CE 852/2004; All. III, sez. IX, cap II- A, paragrafi 3) e 4), Reg.CE 853/2004).	PRESENZA di una procedura di lavaggio delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte ed evidenza di superfici mantenute in buone condizioni igieniche.	x			
		PRESENZA di superfici mantenute in buone condizioni igieniche.		x		
		PRESENZA di superfici NON mantenute in buone condizioni igieniche (es. tracce di sporco vecchio/feci sulle attrezzature, tracce di incrostazioni abbondanti nei gruppi prendi capezzoli, impianto di mungitura e frigo del latte non vengono puliti dopo l'utilizzo).			x	
7.	La mungitura è effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (All. III, sez IX, cap II- B, paragrafi 1, lettera a), Reg.CE 853/2004).	L'allevatore effettua la mungitura nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare, prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite (es. intervista con evidenze materiali e documentali sui seguenti argomenti: modalità di pulizia del capezzolo prima della mungitura, anche se apparentemente pulito, con carta a perdere, panni puliti e disinfettati oppure con sostanza pre-dipping, visualizzazione dei primi getti, utilizzo di barattolini puliti per pre-dipping e post-dipping, mani o guanti puliti). <i>Se non si assiste alla mungitura, indicare N.A.</i>	x			
		Sulla base dell'intervista effettuata, l'allevatore NON effettua la mungitura nel rispetto delle norme d'igiene o manca qualunque evidenza materiale e documentale (es. l'allevatore non pulisce mai i capezzoli, pulisce i capezzoli con panni sporchi, utilizza sostanze non consentite per il pre e post dipping, non visualizza mai i primi getti, utilizzo barattolini sporchi per pre-dipping e post-dipping, ha mani o guanti sporchi).			x	
8.	Gli animali sottoposti a un trattamento medico sono	PRESENZA di sistemi che permettano di identificare gli animali sottoposti a trattamento medico (es. fascetta all'arto, segno	x			



	adeguatamente identificati per evitare i rischi di trasferire residui nel latte e che il latte ottenuto da tali animali non è utilizzato per il consumo umano prima della fine del periodo di sospensione prescritto (All. III, sez. IX, cap. II- B, paragrafi 1, lettera d), Reg (CE) n. 853/2004).	colorato sulla zampa, ...) e PRESENZA di sistemi che permettano di escludere il latte ottenuto da tali animali per il consumo umano (es. utilizzo bidoni dedicati). Corrispondenza tra gli animali riportati nel registro dei trattamenti e gli animali identificati				
		ASSENZA di sistemi formalizzati per identificare gli animali sottoposti a trattamento medico, assenza animali trattati sotto controllo e PRESENZA di sistemi che permettano di escludere il latte ottenuto da tali animali per il consumo umano			x	
		ASSENZA di sistemi che permettano di identificare gli animali sottoposti a trattamento medico e/o ASSENZA di sistemi che permettano di escludere il latte ottenuto da tali animali per il consumo umano				x
9.	Il latte appena munto viene stoccato in azienda, è refrigerato a non più di +8°C (in caso di raccolta giornaliera) o a non più di +6°C in caso di raccolta non giornaliera. Nel caso in cui il latte non è stoccato e refrigerato, come indicato al periodo precedente, viene sottoposto a trasformazione entro due ore dalla fine della mungitura e/o è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici consentita dall'AC e/o riportata dai disciplinari di produzione (All. III, sez. IX, cap. II-B, paragrafo 2 e 4, Reg.CE 853/2004).	PRESENZA di stoccaggio del latte alle adeguate temperature secondo normativa oppure a temperatura più elevata per motivi tecnologici consentita dall'AC e/o riportata dai disciplinari di produzione.	x			
		ASSENZA di stoccaggio del latte alle adeguate temperature (es. stoccaggio latte in eccesso in bidoni di fortuna non refrigerati).				x
10.	Il personale è a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene si sensi del Reg.CE 852/2004.	PRESENZA di personale adeguatamente formato (attestati di partecipazione a corsi organizzati da AC, associazioni di categoria o dal veterinario aziendale nell'ambito di programmi di formazione sul campo).	x			
		PRESENZA di personale che, seppur in assenza di attestati formali, risulta da interviste a conoscenza delle buone pratiche igieniche di allevamento.		x		
		ASSENZA di personale adeguatamente formato (in base a intervista non risulta a conoscenza delle buone pratiche igieniche di allevamento).			x	

SETTORE III - PRODUZIONE DI MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI

	Criterio/requisito	Evidenza	Giudizio			
			Favorevole		Sfavorevole	
			SI	si	no	NO
1.	L'OSA/OSM che alleva animali o produce prodotti primari di origine animale tiene registrazioni, in particolare, riguardanti la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la	PRESENZA di complete documentazioni d'acquisto ed eventuale registrazione per gli alimenti autoprodotti (es. registri, quaderno di campagna) riguardante la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.	x			
		PRESENZA di parziali documentazioni d'acquisto e/o incompleta registrazione per gli alimenti autoprodotti riguardante la natura e			x	



	quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita (All. I, Parte A, cap. III-8, lettera a), Reg.CE 852/2004; All. I, Parte A, cap. II-2, lettera e), Reg.CE 183/2005).	l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.					
		ASSENZA di documentazioni d'acquisto ed eventuale registrazione per gli alimenti autoprodotti riguardante la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali, la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.					x
2.	L'OSA/OSM si procura e utilizza soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Reg.CE 183/2005 (art. 5, comma 6, Reg.CE 183/2005).	PRESENZA di documentazione d'acquisto di mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti.	x				
		ASSENZA di documentazione d'acquisto di mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti.				x	
3.	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per immagazzinare separatamente alimenti per animali in modo tale da proteggerli adeguatamente da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose (All. I, Parte A, cap. I-4, lettera e), Reg.CE 183/2005); All. III, cap. 1, Reg.CE 183/2005).	PRESENZA di adeguate misure atte a proteggere gli alimenti per animali da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose	x				
		PRESENZA di misure non ottimali per proteggere gli alimenti per animali da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose		x			
		ASSENZA DI adeguate misure atte a proteggere gli alimenti per animali da contaminazioni da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose				x	
		Esiste l'effettivo rischio di una contaminazione degli alimenti per animali da rifiuti, prodotti chimici e sostanze pericolose					x
4.	L'OSA/OSM adotta misure appropriate, in particolare per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi (All. I, parte A, cap. I-4, lett. g), Reg.CE 183/2005).	PRESENZA referti e PRESENZA evidenze della predisposizione di misure intraprese dall'OSA/OSM in seguito al riscontro di NC su analisi effettuate sui mangimi in autocontrollo o per controllo ufficiale. In assenza di referti, indicare N.A.	x				
		PRESENZA referti, ma ASSENZA di evidenze della predisposizione di misure intraprese dall'OSA/OSM in seguito al riscontro di NC su analisi effettuate sui mangimi in autocontrollo o per controllo ufficiale					x
5.	L'OSA/OSM rispetta l'obbligo di registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi (All. I, parte A, cap. II-2, lett. a), Reg.CE 183/2005).	PRESENZA di registrazione completa relativa ad ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi (Quaderno di campagna).	x				
		PRESENZA di registrazione incompleta relativa ad ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi				x	
		ASSENZA di registrazione relativa ad ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi.					x
6.	Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, se del caso, sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti (All. III, cap. 1, Reg.CE 183/2005).	PRESENZA di aree di stoccaggio e contenitori puliti ed asciutti e messa in atto di misure di controllo dei parassiti (Disinfestazione, derattizzazione, controllo degli uccelli).	x				
		PRESENZA di aree di stoccaggio e contenitori puliti ed asciutti ma nessuna misura di controllo dei parassiti (es: sacchi appoggiati per terra, aree di stoccaggio molto vicine agli ambienti di stabulazione degli animali, presenza di nidi all'interno dei magazzini di stoccaggio...).				x	
		ASSENZA di aree di stoccaggio e contenitori puliti ed asciutti e nessuna misura di controllo dei parassiti					x
7.	Le sementi sono immagazzinate	PRESENZA di immagazzinamento delle sementi in luoghi non accessibili agli animali domestici e infestanti	x				



	adeguatamente e in modo tale da non essere accessibili agli animali (All. III, cap. 1, Reg.CE 183/2005).	ASSENZA di immagazzinamento delle sementi in luoghi non accessibili agli animali domestici e infestanti			x	
8.	Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime è manipolato in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate (All. III, cap. 1 e cap. 2, Reg.CE 183/2005).	Il mangime è manipolato e distribuito in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate dal punto di vista chimico, fisico e microbiologico (es. infestanti o feci di uccelli)	x			
		Il mangime non è manipolato e distribuito in modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate dal punto di vista chimico, fisico e microbiologico (es. infestanti o feci di uccelli)			x	
9.	I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati (All. III, cap. 2, Reg.CE 183/2005).	PRESENZA di una procedura per la pulizia dei veicoli per il trasporto dei mangimi e delle attrezzature in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati e evidenza dello stato di pulizia di questi	x			
		ASSENZA di una procedura per la pulizia dei veicoli per il trasporto dei mangimi e delle attrezzature in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati ma evidenza dello stato di pulizia di questi			x	
		ASSENZA evidenza dello stato di pulizia dei veicoli per il trasporto dei mangimi e delle attrezzature in particolare quando sono usati per convogliare e distribuire i mangimi medicati				x
10.	L'OSA/OSM adotta misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi in conformità ai requisiti previsti dal Reg. n. 183/2005 (All. I, Parte A, par. 4, lett j) e Reg.CE 852/2004).	PRESENZA di misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi. <i>La domanda è pertinente per le sole aziende che utilizzano e miscelano additivi, mentre non riguarda i mangimi che arrivano in azienda già miscelati con additivi. Se l'azienda riceve mangimi già miscelati con additivi, indicare N.A.</i>	x			
		ASSENZA di misure adeguate per usare correttamente gli additivi per i mangimi			x	

SETTORE IV - PRODUZIONE DI UOVA DA CONSUMO

	Criterio/requisito	Evidenza	Giudizio			
			Favorevole		Sfavorevole	
			SI	si	no	NO
1.	Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari (Sez. X, cap. I, par. 1, Reg.CE 853/2004).	Le uova sono conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace da parassiti, dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.	x			
		Le uova sono PARZIALMENTE conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace da parassiti, dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.			x	
		Le uova NON SONO conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace da parassiti, dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.				x



CONTROLLI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI (CGO 9)

	Criterio/requisito	Evidenza	Giudizio			
			Favorevole		Sfavorevole	
			SI	si	no	NO
1.	Non vi sono evidenze che non sia stato rispettato il divieto di somministrare agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7, Reg.CE 999/2001 e s.m.i.).	Non vengono somministrati agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7, Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.).	x			
		Vengono somministrati agli animali prodotti di origine animale vietati (art. 7, Reg. (CE) 999/2001 e s.m.i.).				x
2.	È stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale. (art. 11, Reg.CE 999/2001 e s. m. i.).	È stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale	x			
		NON è stato rispettato l'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale				x
3.	Non vi sono evidenze che non siano rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.	Sono rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.	x			
		NON sono rispettate le misure di prevenzione di cui al DM 25 novembre 2015.				x
4.	Non sono state rilevate non conformità nei requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg.CE 999/2001 e s.m.i.	Sono rispettati i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg.CE 999/2001 e s.m.i.	x			
		NON sono rispettati i requisiti previsti dall'art. 15, comma 1 e comma 2 del Reg.CE 999/2001 e s.m.i.				x